

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 9 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo").>>;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale 29/2005.>>;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Alle imprese di cui al comma 8 è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.>>;

d) al comma 9 le parole << alla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14>> sono sostituite dalle seguenti: << al titolo III della legge regionale 29/2005>>.